Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 10 novembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 280 DEL 10 NOVEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico**: Debito redimibile 5 %-1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (legge 29 ottobre 1954, n. 1050) — Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella nona estrazione del 10 ottobre 1967. — Parte seconda: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(9810)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Romana Zucchero, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1967. — **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1967. — **« Barattini & C. », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1967. — **Società Grandi Magazzini Siciliani, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1967. — **Comune di Genova:** Obbligazioni ex comune di Sampierdarena, San Giorgio e Città di Genova 1961 sorteggiate il 24 ottobre 1967. — **Officine fonderie ing. Giovanni Breda, società per azioni, in Cadoneghe:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1967. — **Società per azioni Amleto Bertoni - Casa d'arte Saluzzese, in Saluzzo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1967. — **RA.SI.O.M. - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1967. — **Ditta Carlo Weingrill - Verona, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1967. — **Comune di Napoli:** Buoni a premio « Città di Napoli » sorteggiati il 1° luglio 1967. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « Comune di Milano 6 % 1949 - A.T.M. » sorteggiate il 19 ottobre 1967. — **Società per azioni Giuseppe Ronchi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1967. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1967. — **« Industriale Camuzzi », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1967. — **« ISVEIMER » - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 % - 3ª emissione, sorteggiate il 24 ottobre 1967. — **« Motta » società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni 1956-1978 sorteggiate il 26 ottobre 1967. — **« Motta » società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni 1962-1979 sorteggiate il 26 ottobre 1967. — **Vetreria Savonese Angelo Vinglienzoni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1967. — **Officine e fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1967. — **D.E.C.A. - Distelleria e Commercio Alcoli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1967. — **S. A. Conceria Italo Zavater & F.lli Barana, in San Giovanni Lupatoto (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1967. — **Ditta E. Borga - Industria legnami, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1967. — **Società anonima Industria laterizi, società per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1967. — **« Cinemeccanica », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1967. — **« Merloni » società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1967. — **Società Industriale Conserviera Adriatica - S.I.C.A., società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1967. — **Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1967. — **« Ville Turro », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1967. — **« ISVEIMER » - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 % 4ª emissione sorteggiate il 30 ottobre 1967. — **Officine meccaniche Bertoni e Cotti, società per azioni, in Copparo (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1967. — **Società Italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1967. — **Mario Sansoè, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **Società Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1967. — **« Vetrosilex », società per azioni, in Castelmaggiore (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1967. — **« Amicizia » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1967. — **S.I.E.T. - Società Industrie Elettriche Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 1962-1979 sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 1959-1979 sorteggiate il 31 ottobre 1967.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. **986.**

Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1233, concernente lo ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 397, concernente il nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile;

Decreta:

E' approvato l'annesso statuto del Consorzio per lo ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, composto di venti articoli, vistato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — MANCINI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 108. — GRECO

Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia-Marghera

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera istituito con la legge 2 marzo 1963, n. 397, è ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro. Il Consorzio ha sede in Venezia.

Art. 2.

Detto Consorzio, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 397, sostituisce di pieno diritto il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, subentrando nel patrimonio e nella totalità dei rapporti giuridici e di fatto facenti capo a quest'ultimo sia verso i terzi che verso gli enti partecipanti, con le facoltà ed i poteri previsti dalla ricordata legge istitutiva 2 marzo 1963, n. 397.

Art. 3.

Fanno parte del Consorzio:
la provincia di Venezia;
il comune di Venezia;
il comune di Mira;
la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia;
il Provveditorato al porto di Venezia.

Possono chiedere di essere ammessi al Consorzio quei Comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse all'ampliamento del porto e della zona industriale.

Art. 4.

Il Consorzio ha la durata di anni 35 dall'approvazione del presente statuto.

Art. 5.

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera ed in particolare di:

a) predisporre il nuovo piano regolatore generale dell'area di ampliamento di cui all'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 397, nonchè i piani di massima ed i relativi progetti esecutivi ai sensi dell'art. 2 della stessa legge e sottoporli alle approvazioni di legge;

b) acquisire le aree e gli specchi d'acqua di cui all'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 397, e di prenderne possesso, salva la retrocessione allo Stato delle aree di cui all'ultimo comma di detto art. 4;

c) provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità, e all'acquisto di aree da utilizzare per lo sviluppo e l'ampliamento del porto, a mente degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 2 marzo 1963, n. 397;

d) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;

e) procedere direttamente alla cessione delle aree sulla base di programmi di cui all'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 397;

f) svolgere e promuovere ogni attività che possa essere utile per lo sviluppo del porto e della zona industriale per il conseguimento di tutti i fini assegnati al Consorzio dalla legge 2 marzo 1963, n. 397.

Art. 6.

Il patrimonio del Consorzio è inizialmente di L. 16.000.000, suddiviso nelle seguenti quote di partecipazione:

Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia	6 quote da 1.000.000 =	L. 6.000.000
Comune di Venezia	3 quote da 1.000.000 =	» 3.000.000
Comune di Mira	3 quote da 1.000.000 =	» 3.000.000
Provveditorato al porto di Venezia	1 quota da 1.000.000 =	» 1.000.000
Provincia di Venezia	3 quote da 1.000.000 =	» 3.000.000
		L. 16.000.000

I Comuni che potranno essere ammessi ai sensi dell'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 397, parteciperanno ciascuno al patrimonio del Consorzio con un massimo di 3 quote da 1 milione di lire ciascuna.

I partecipanti al Consorzio hanno assunto ed assumono i seguenti impegni:

1) La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 60.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, art. 4.

2) Il comune di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, art. 4.

3) La provincia di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 30.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, art. 4.

4) il comune di Mira: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000 con decorrenza 1° luglio 1963, come previsto dalla legge 2 marzo 1963, n. 397, art. 6.

5) Il Provveditorato al porto di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 10.000.000 con decorrenza 1959, come previsto dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, art. 4.

I Comuni che saranno ulteriormente ammessi al Consorzio dovranno assumere l'impegno di contribuzione alle spese con annualità di L. 10.000.000 per ciascuna quota sottoscritta per un totale di 35 annualità, da versarsi in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione per le annualità dal 1963 alla data dell'ammissione stessa e posticipatamente per le annualità successive.

Art. 7.

Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) dalle contribuzioni degli enti consorziati;

b) dalle somme ricavate dalle vendite e dai canoni per la concessione in locazione ed in uso di aree, immobili ed impianti;

c) dai proventi della gestione dei vari servizi e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio;

d) dai contributi dello Stato e di altri enti;

e) da altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di enti sia di privati;

f) dell'importo ricavato dalla accensione di mutui e altresì dalla emissione di prestiti obbligazionari di cui all'art. 11 della legge 2 marzo 1963, n. 397, o da altre operazioni finanziarie;

g) da contributi di miglioria di cui all'art. 11 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233;

h) da proventi derivanti dall'amministrazione di fondi di cui alle precedenti lettere.

Art. 8.

Sono organi del Consorzio:
il Consiglio di amministrazione;
il Presidente;
il Collegio dei revisori.

Il Consiglio può nominare nel suo seno un Comitato esecutivo.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione, che ha il compito di reggere il Consorzio è composto di 21 membri di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 dal comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 nominati dal Ministro per l'industria, commercio e

artigianato su terne di candidati designati dalle organizzazioni di datori di lavoro più rappresentative della provincia di Venezia indicate dall'Ufficio regionale del lavoro; 2 nominati dallo stesso Ministro su terne di candidati designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative della provincia di Venezia indicate dall'Ufficio regionale del lavoro; il presidente del Magistrato alle Acque, membro di diritto.

I membri predetti potranno essere scelti anche tra elementi estranei alle singole Amministrazioni proponenti.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione anche i rappresentanti dei Comuni che saranno ammessi al Consorzio successivamente alla costituzione dello stesso ai sensi dell'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 397, in ragione di un consigliere per ogni quota sottoscritta.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 esercizi e sono rieleggibili. Essi restano comunque in carica fino alla loro sostituzione per fine di mandato.

Si deve provvedere inoltre alla loro sostituzione in caso di dimissioni, di decesso, di decadenza o di sopravvenuta incompatibilità.

Il consigliere, che per tre volte consecutive non partecipa alle adunanze senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri direttivi e deliberativi necessari per la gestione del Consorzio e per il conseguimento dei suoi scopi.

Spetta in particolare al Consiglio:

1) deliberare in ordine ai compiti e alle attribuzioni di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, non modificati dalle disposizioni di legge successive;

2) adottare il nuovo piano regolatore generale dell'area di ampliamento, nonchè approvare i piani di massima e i relativi progetti esecutivi ai sensi dell'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397, e sottoporli alle approvazioni di legge;

3) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

4) approvare i piani tecnici e finanziari delle opere;

5) deliberare le operazioni di finanziamento cui il Consorzio debba ricorrere;

6) deliberare in ordine agli espropri e relativi piani, in conformità alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 397, e degli articoli 7 e 8 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233;

7) deliberare i programmi di utilizzazione delle aree e le condizioni generali per la loro cessione, secondo i criteri orientativi di preferenza di cui all'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 397;

8) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici, dei servizi, e del personale del Consorzio, e il relativo trattamento economico;

9) nominare in relazione ai detti regolamenti i dirigenti, gli impiegati e i dipendenti del Consorzio;

10) deliberare sulle liti attive e passive;

11) ratificare gli atti adottati nei casi di assoluta urgenza dal presidente o dal vice presidente o eventualmente dal Comitato esecutivo;

12) deliberare sull'esecuzione di lavori e di operazioni affidate al Consorzio, su acquisti e vendite e retrocessioni, sull'accensione di mutui e loro eventuale riscatto, sull'accensione e cancellazione di ipoteche e su quanto occorra al regolare funzionamento del Consorzio in relazione alle sue finalità;

13) nominare il presidente, il vice presidente ed eventualmente il Comitato esecutivo. Quando sia stato nominato il Comitato esecutivo il vice presidente è eletto tra i membri di detto organo;

14) delegare propri poteri al presidente;

15) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio presentate da quei Comuni della provincia di Venezia che abbiano comunque interesse all'ampliamento del porto e della zona industriale.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede consorziale almeno 6 volte l'anno ad intervalli non superiori al trimestre ed inoltre deve riunirsi a domanda di sei consiglieri o del Collegio dei revisori.

La convocazione viene indetta con lettera raccomandata dal presidente, recapitata almeno 4 giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere e revisore. La lettera indicherà la data e l'ora nonchè l'ordine del giorno della seduta.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno 24 ore prima dell'adunanza con telegramma o lettera a mano.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri compreso il presidente.

In mancanza del presidente, presiede il vice presidente e in assenza anche di quest'ultimo presiede il consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Per la delega dei poteri di cui al n. 14) dell'art. 10 è prescritta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Ogni deliberazione è fatta constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

Il presidente del Consorzio e il vice presidente sono eletti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti degli enti sottoscrittori.

Egli rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e vigila sull'attività del Consorzio in ogni settore. Il presidente adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento ordinario degli organi e degli uffici del Consorzio, propone al Consiglio i provvedimenti di competenza di questo e ne cura la esecuzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, nel caso che questo venga nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8, ed esercita le altre funzioni delegategli dal Consiglio.

Per la studio di particolari questioni può proporre al Consiglio o al Comitato esecutivo, qualora questo sia stato nominato, l'istituzione di Commissioni e gruppi di lavoro.

Non potranno comunque essere delegate dal Consiglio le facoltà di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) (per quanto riguarda la nomina dei dirigenti) 11), 13), 14) e 15) dell'art. 10.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Il presidente, e in caso di sua assenza o di riconosciuto impedimento il vice presidente, potrà adottare provvedimenti di assoluta urgenza indispensabili per l'attività del Consorzio e dovrà sottoporli entro 8 giorni dalla ratifica del Consiglio ai sensi dell'art. 10, n. 11.

Il presidente può anche delegare al vice presidente la firma.

Art. 13.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 il Comitato esecutivo è nominato nel suo seno dal Consiglio di amministrazione. Ne fanno parte 7 consiglieri fra i quali il presidente del Consorzio. Dei 7 membri: 2 dovranno essere rappresentanti della Camera di commercio, 1 del comune di Venezia, 1 del comune di Mira, 1 della provincia di Venezia, 1 il rappresentante del Provveditorato al porto. Il settimo membro dovrà essere rappresentante di enti sottoscrittori e qualora vengano ammessi al Consorzio altri Comuni dovrà essere scelto tra i rappresentanti degli enti locali.

Il Comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Il presidente del Magistrato alle acque, che parte di diritto del Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di assistere ai lavori del Comitato esecutivo e di presentare proposte e svolgere osservazioni.

Il Comitato esecutivo viene convocato normalmente una volta al mese nelle forme previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo:

presenta proposte sulle questioni di competenza del Consiglio di amministrazione;

adotta i provvedimenti di assoluta urgenza, che dovranno essere sottoposti entro 8 giorni alla ratifica del Consiglio ai sensi del n. 11) dell'art. 10;

esegue per incarico del Consiglio di amministrazione e del presidente l'istruttoria di particolari questioni, anche istituendo Commissioni, Sottocomitati o Gruppi di lavoro, coadiuvando il presidente stesso nell'esercizio delle funzioni che gli siano delegate dal Consiglio ai sensi dei numeri 9), 10) e 12) dell'art. 10.

Art. 15.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Al detto Ministero sono trasmesse per l'esercizio dei compiti di cui sopra le deliberazioni degli organi consortili.

Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti l'ordinamento del personale e le materie previste nell'art. 10 ai numeri 3) e 15).

Tali deliberazioni si intendono approvate se il Ministero dell'industria, commercio e artigianato nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento non avrà comunicato le proprie eccezioni.

Art. 16.

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un Collegio di revisori composto da tre membri effettivi e da tre supplenti di cui uno effettivo con funzioni di presidente e uno supplente nominati dal Ministro per i lavori pubblici, uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministro per le finanze ed uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministero della marina mercantile.

I revisori durano in carica 5 esercizi e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, e redige su di essi le proprie relazioni per il Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni 3 mesi, deve assistere alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del Comitato esecutivo.

Art. 17.

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio termina il 31 dicembre 1964.

Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione udita la relazione del presidente e del Collegio dei revisori approva il conto consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Entro il 31 ottobre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio i bilanci di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'industria, commercio e artigianato unitamente alla relazione del presidente e del Collegio dei revisori.

Art. 18.

Gli utili destinati alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere e attrezzature consortili, dovranno essere accantonati in apposito fondo denominato « avanzi di gestione » da iscrivere in bilancio.

La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Art. 19.

Al presidente, al vice presidente ed ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio e una indennità diaria per il soggiorno fuori della sede. Ad essi può essere assegnata una indennità di carica e di presenza da fissarsi annualmente con deliberazione del Consiglio all'inizio di ogni esercizio.

Ai revisori dei conti spetta parimenti il rimborso delle spese di viaggio e una indennità diaria per il soggiorno fuori della sede: il Consiglio delibera annualmente il loro emolumento.

Art. 20.

Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 43. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di: « Storia economica ».

Art. 44. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di:

15) Didattica generale.

Art. 86. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

14) Istologia ed embriologia generale;
15) Zooeconomia;
16) Scienza dell'alimentazione degli animali;
17) Patologia aviare.

L'insegnamento complementare di « Economia rurale (semestrale) del predetto corso di laurea è soppresso.

Gli articoli dal 304 al 311 relativi al corso di specializzazione in Viticoltura ed enologia « Alberto Marone Cinzano » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Corso di specializzazione in Viticoltura ed enologia.

Art. 304. — Alla Facoltà di agraria è annesso un corso di specializzazione in Viticoltura ed enologia, avente lo scopo di dare ai laureati, mediante un corso teorico e applicato, una specifica preparazione nelle suddette specialità.

Art. 305. — La durata del corso è annuale. Esso viene distinto in due periodi:

1) prevalentemente teorico-didattico, nel primo semestre dell'anno solare, da trascorrersi presso la Facoltà di agraria di Torino;

2) prevalentemente didattico-applicativo, nel secondo semestre solare, da trascorrersi presso la Stazione enologica sperimentale di Asti, nonchè presso i vari Istituti della Facoltà e presso aziende viticole e stabilimenti enologici indicati dal Consiglio.

Art. 306. — Gli insegnamenti impartiti nel corso sono i seguenti:

1) Corso di Viticoltura;
2) Corso di Esercitazioni di viticoltura;
3) Corso di Enologia;

4) Corso di Esercitazioni di Chimica enologica;
5) Corso di Esercitazioni di Chimica tecnologica;
6) Corso di Microbiologia enologica;
7) Corso di Esercitazioni di microbiologia enologica;
8) Corso di Costruzioni enologiche;
9) Corso di Meccanica viticolo-enologica;
10) Corso di Patologia viticola;
11) Corso di Zoologia viticola;
12) Corso di Legislazione viticolo-enologica;
13) Corso di Economia viti-vinicola.

Potranno inoltre essere tenuti brevi cicli di lezioni e conferenze isolate in particolari argomenti interessanti le varie discipline del corso.

Art. 307. — Sono ammessi al corso di specializzazione i laureati in Scienze agrarie, in Chimica, in Chimica industriale, in Ingegneria chimica.

Il numero degli allievi ammessi annualmente al corso è, al massimo, di dieci di cittadinanza italiana e, senza limiti, di cittadinanza straniera.

Qualora il numero delle domande dei primi sia superiore, e l'attrezzatura didattica ne consenta in via eccezionale l'ammissione, sarà data la preferenza agli aspiranti che abbiano particolari titoli nei riguardi delle finalità del corso. Per l'ammissione dei laureati stranieri il Consiglio del corso deciderà caso per caso la validità dei titoli presentati.

Il Consiglio di facoltà si riserva di sospendere il corso qualora ne ravveda l'opportunità.

Art. 308. — Al termine del corso annuale sarà rilasciato agli iscritti un certificato di frequenza e di esame in base:

a) alla regolare frequenza ai due periodi del corso;

b) all'esito degli esami sostenuti alla fine dei due semestri;

c) al giudizio emesso dai Direttori degli Istituti, Enti o Aziende frequentati durante il corso;

d) all'esame finale, che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi davanti ad apposita Commissione di docenti del corso.

Art. 309. — Il direttore del corso sarà designato dal Consiglio della Facoltà di agraria dell'Università di Torino fra i professori di ruolo e fuori ruolo della stessa Facoltà.

Art. 310. — Il Consiglio direttivo del corso si compone di tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, del direttore della Stazione enologica sperimentale di Asti e dei docenti degli insegnamenti propriamente detti (esercitazioni escluse) del corso stesso. Esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso medesimo.

Art. 311. — Gli iscritti al corso saranno tenuti a pagare la tassa di iscrizione, le tasse e soprattasse di esame, compresi i contributi integrativi, secondo quanto è stabilito per gli studenti della Facoltà di agraria.

Art. 320, relativo alla Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero dei partecipanti al corso sarà stabilito di anno in anno ed il corso sarà svolto purchè gli iscritti raggiungano il numero di quindici.

Qualora tale numero minimo non venisse raggiunto il Consiglio della scuola stabilirà di anno in anno se i corsi dovranno ugualmente effettuarsi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 111. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **988**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 58. — E' modificato nel senso che le disposizioni relative alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Farmacia sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Gli studenti non possono sostenere esami di Chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di Chimica organica;

Non possono sostenere esami di Esercitazioni di chimica farmaceutica (I corso) se non hanno superato l'esame di Chimica generale inorganica. Non possono sostenere esami di Esercitazioni di chimica farmaceutica, di Analisi chimica qualitativa organica. Riconoscimento dei composti delle F. U. e analisi quantitativa, se non hanno superato gli esami di Chimica generale inorganica e di Chimica organica.

Non possono sostenere esami di Esercitazioni di chimica farmaceutica, di analisi tossicologica se non hanno superato l'esame di Chimica generale inorganica, di Chimica organica e di Chimica farmaceutica I e II corso.

Non possono sostenere l'esame di Farmacologia e farmacognosia se non hanno superato almeno un esame di Chimica farmaceutica e tossicologica e l'esame di Fisiologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 113. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **989**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1959, n. 1408 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1966, n. 1359;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduta la legge 21 marzo 1967, n. 160, con la quale la libera Università di Lecce è stata trasformata a decorrere dall'anno accademico 1966-67 in Università statale;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1966, n. 1359 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967 e perciò è inoperante;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1966, n. 1359, con il quale sono state apportate modifiche allo statuto della libera Università degli studi di Lecce, è revocato e dichiarato privo di ogni effetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 112. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **990**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Conversano (Bari).

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore Apostolico di Conversano in data 25 giugno 1965, integrato con dichiarazione dell'8 agosto 1966, relativo alla erezione della Parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Conversano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 103. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **991**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Croce, nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna).

N. 991. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Croce, in frazione Croce del comune di Casalecchio di Reno (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **992**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia Santuario di N. S. della Pietà, in Valenza (Alessandria).

N. 992. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alessandria in data 21 luglio 1966, integrato con dichiarazione dell'aprile 1967, relativo alla erezione della Parrocchia Santuario di N. S. della Pietà, in Valenza (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 101. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **993**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, nel comune di Frassinoro, con quella di S. Michele, nel comune di Montefiorino (Modena).

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 21 aprile 1967, relativo alla unione « aeque principalis », per il periodo di cinque anni, della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in frazione Sassatella del comune di Frassinoro, con quella di S. Michele, in frazione Lago del comune di Montefiorino (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 94. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **994.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, in Civitaluparella (Chieti).

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, in Civitaluparella (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **995.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Michele Arcangelo con quella di San Martino Vescovo, nel comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia).

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 1° marzo 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Carù del comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia), con quella di San Martino Vescovo, in frazione Sologno dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 97. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **996.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna della Misericordia, in Bresso (Milano).

N. 996. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 18 marzo 1964, integrato con dichiarazione del 3 luglio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia della Madonna della Misericordia, in Bresso (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 92. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **997.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gaetano Sacerdote e Confessore, nel comune di Melegnano (Milano).

N. 997. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 21 novembre 1966, integrato con dichiarazione del 16 gennaio 1967, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gaetano Sacerdote e Confessore, nel quartiere Giardino di Melegnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 95. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **998.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei SS. Anna e Gioacchino, nel comune di Anzio (Roma).

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano in data 10 dicembre 1965, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 30 marzo 1966, relativo alla erezione della Parrocchia dei SS. Anna e Gioacchino, in frazione Lavinio, contrada Stazione, del comune di Anzio (Roma), ed alla istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 93. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1967.

Conferma del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

Visto l'art. 12, primo comma, lettera *a*) della citata legge, relativo alla nomina del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1964, con cui l'avv. Cesare Dall'Oglio è stato confermato presidente della predetta Federazione;

Considerato che gli organi di amministrazione della Federazione sono scaduti per decorso triennio e che il Consiglio centrale è stato rinnovato, in data 23 giugno 1967, mediante elezioni, a norma dell'art. 11 della succitata legge;

Vista la designazione dell'avv. Cesare Dall'Oglio a presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, effettuata dal Consiglio centrale della Federazione medesima nella riunione del 7 luglio 1967, e comunicata con nota n. 1159 dell'8 luglio 1967 dalla Federazione predetta;

Ritenuto di procedere alla nomina del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Decreta:

L'avv. Cesare Dall'Oglio è confermato presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11106)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che con decreto ministeriale 7 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1966, registro n. 6, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1966, n. 286, la strada « Palermo-Punta Raisi » (dal termine della strada di circonvallazione della città di Palermo, presso l'abitato di Tommaso Natale, all'inizio della zona territoriale dell'aereoporto di Punta Raisi) dell'estesa di km. 18+254 è stata riconosciuta autostrada ai sensi e per gli effetti dello art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il voto 29 marzo 1967, n. 241, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso il parere che la suddetta autostrada possa essere classificata statale;

Visto il voto 20 giugno 1967, n. 822, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Sentita la Regione siciliana che si è pronunciata con nota 20 febbraio 1967, n. 0592;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, l'autostrada « Palermo-Punta Raisi » (dal termine della strada di circonvallazione della città di Palermo, presso l'abitato di Tommaso Natale, all'inizio della zona territoriale dell'aereoporto di Punta Raisi) della estesa di km. 18+254 è classificata statale.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 23 *Lavori pubblici, foglio n.* 32

(11007)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Nomina di un membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolametno generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto ministeriale n. 20335 del 15 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 205, col quale fu disposta la nomina del dott. Alfredo Bisogno a componente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, quale esperto in materia di lotterie;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto dottor Alfredo Bisogno;

Considerato pertanto di doversi provvedere alla nomina del componente del predetto Comitato esperto in materia di lotterie;

Decreta:

Il dott. Guido Simoncini, direttore generale a riposo del Ministero delle finanze, è nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, quale esperto in materia di lotterie, in sostituzione del dott. Alfredo Bisogno, a decorrere dal 1° ottobre 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1967
Registro n. 38 *Finanze, foglio n.* 367

(11245)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di S. Teodoro d'Ovvidé (Nuoro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze dell'11 aprile 1962 e 30 maggio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del territorio comunale di S. Teodoro d'Ovvidé;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di S. Teodoro d'Ovvidé (Nuoro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per le anfrattuosità scogliose e per le spiaggie sabbiose, ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione spontanea e da quella modificata per opera dell'uomo, per il variare della orografia, il colore delle

roccie, le indicibili trasparenze marine, costituisce un quadro naturale di grande importanza ed incomparabile bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di S. Teodoro d'Ovvidé (Nuoro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona segue la delimitazione provinciale Sassari-Nuoro dal mare fino alla quota Ianna Scudosedda (quota 182). Da tale quota segue la congiungente che passa per Monte Ammuttu (quota 275), punta Altorinu (quota 233), punta Lu Mozziconi (quota 394), punta Sa Menta (quota 222). Segue il limite comunale S. Teodoro d'Ovvidé-Budoni compreso fra la suddetta linea d'intersecazione e il mare. E' compresa ogni isola e scoglio affiorante dal mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di S. Teodoro d'Ovvidé provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro

*Verbale della seduta dell'*11 *aprile* 1962.

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno undici del mese di aprile, in Nuoro nella sede dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, alle ore 15,30, previa regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

Si pone ai voti l'inclusione negli elenchi di cui alla legge suddetta per il comune di S. Teodoro d'Ovvidé, limitatamente alla zona compresa fra il territorio marino e la dorsale ad ovest della strada, tralasciando la parte montuosa fino al confine delle provincie di Nuoro-Sassari.

Il limite segue la delimitazione provinciale Sassari-Nuoro dal mare fino alla quota Ianna Scudesedda (quota 182). Da tale quota segue la congiungente che passa per monte Ammuttu (quota 275), punta Altorinu (quota 233), punta Lu Mozziconi (quota 394), punta Sa Menta (quota 222). Segue il limite comunale S. Teodoro d'Ovvidé-Budoni compreso fra la suddetta linea d'intersecazione e il mare. E' compresa ogni isola e scoglio affiorante dal mare. L'esatta delimitazione fra S. Teodoro e Budoni e Posada non è stata ancora determinata per causa di una vertenza tra le tre suddette amministrazioni. Ma resta inteso che — escluse le aree montane ad ovest della sopra indicata delimitazione lungo la dorsale — le zone sottoposte a vincolo panoramico sono quelle amministrate, sia pure in via provvisoria, dal comune di S. Teodoro. Il limite è graficamente indicato nella carta allegata che fa parte integrale del presente verbale.

Il vice-presidente esprime voto favorevole. Il sindaco esprime parere favorevole. Il rappresentante dell'Ente provinciale del turismo si associa. Il prof. Giovanni Antonio Sulas si associa. Pertanto il territorio sopra indicato risulta compreso fra quelli soggetti alla solita legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Verbale della seduta del 30 *maggio* 1964.

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno 30 del mese di maggio, in Nuoro nella sede dell'Amministrazione provinciale alle ore 16,30, previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Conferma e motivazione del verbale dell'11 aprile 1962 relativo al comune di San Teodoro d'Ovvidé.

(*Omissis*).

Passando all'ordine del giorno il vice presidente dà lettura della seguente motivazione relativa alla tuteela naturale e panoramica del territorio del comune di S. Teodoro d'Ovvidè indicato nel testo e nel grafico del verbale redatto dalla stessa Commissione in data 11 aprile 1962:

« Nei limiti sopra descritti il territorio costiero è di particolare interesse per le anfrattuosità scogliose e per le spiaggie sabbiose, ove si alternano tratti di selveggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quella modificata per opera dell'uomo. Il variare della orografia, il colore delle roccie, le indicibili trasparenze marine rendono la zona indicata degna di essere tutelata nel modo più attento, pur tenendo nel dovuto conto la possibilità di nuovi inserimenti residenziali.

Quanto sopra, a parere della Commissione, ricade pienamente nel comma quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mentre gli abitati compresi nel territorio sopra indicato — formati nel volgere del tempo con architettura spontanea ma generata da un atavico buon gusto e da innata sensibilità — sono da considerarsi complessi di cose immobili che compongono quel caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, cui fa riferimento il comma terzo dell'articolo suddetto».

Pertanto la Commissione conferma quanto già deciso nel suddetto verbale dell'11 aprile 1962 e motiva il provvedimento nel modo sopra indicato.

(11112)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Classificazione tra le provinciali di trentatre strade in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le delibere n. 52 del 6 giugno 1964, n. 64 del 19 settembre 1964, n. 6 del 26 maggio 1965 e n. 916 del 16 febbraio 1967, concernenti la classificazione tra le provinciali di cinquantasette strade comunali;

Visto il voto n. 355 del 16 maggio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che delle cinquantasette strade proposte le seguenti trentadue posseggono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126:

1) « Acquacanina-Maddalena di Bolognola » (dalla strada provinciale Fiastra-Bolognola nei pressi di Ac-

quacanına, alla località Trocca fino alla provinciale Bolognola-Sassotetto in località Passo Maddalena: km. 15+000;

2) « Frontale-Poggio S. Vicino » (ha origine sulla strada provinciale Apirese al bivio di Frontale e si collega alla strada provinciale Apiro-Poggio S. Vicino nei pressi del Cimitero): km. 3+315;

3) « Cimarella » (ha origine sulla strada provinciale Jesina nei pressi di Appignano ed ha termine sulla strada statale n. 361 presso Villa Rangoni): km. 3+500;

4) « Caldarola-Camporotondo » (si diparte dal centro di Caldarola e raggiunge la strada provinciale del Fiastrone attraverso le località Lago e Garufo): km. 3+400;

5) « Costamartina » (dalla provinciale Le Vergini-Civitanova Marche, nei pressi di Villa Eugenia, alla strada statale n. 16 presso il fiume Chienti): km. 3+250;

6) « Mornano » (dalla provinciale Le Vergini-Civitanova Marche, presso il confine intercomunale fra Montecosaro e Civitanova alla strada Maceratese presso il ponte Stregaro): km. 4+400;

7) « Colmurano-Sanginesio » (dalla provinciale Urbisaglia-Colmurano alla provinciale Falerenze-Ginesina (km. 11+250), attraverso le frazioni di Bigattiere e Castelrotto in comune di Ripe S. Ginesio e le frazioni di Logna, S. Savino e Morro in comune di S. Ginesio e braccio di collegamento Ripe S. Ginesio-Madonna della Legna): km. 11+050;

8) « San Claudio » (dall'Abbazia di S. Claudio alla località Pietrara-prosecuzione della strada in gestione Maceratese-Abbazia S. Claudio): km. 1+900;

9) « Carrareccetta » (dalla strada provinciale Corridonia-Colbuccaro in Fonte Lepre a Petriolo-Capoluogo): km. 4+895;

10) « Collamato » (dalla strada statale n. 361 in località ponte del Cerro a Fiuminata al confine con la provincia di Ancona in località Fontanella attraverso le frazioni di Orpiano, La Costa, Quadreggiano, capoluogo di Esanatoglia, Capriglia, Palazzo, Morca e Collamato): km. 17+000;

11) « San Valentino » (dalla strada statale n. 78 presso Maestà di Urbisaglia alla provinciale Loro-Macina in Colle San Valentino presso Loro Piceno, attraverso le località Fiastra e San Valentino): km. 4+400;

12) « Corta di Villa Potenza » (unisce la strada statale n. 77 da Macerata a Villa Potenza e comprende un braccio per il collegamento della zona di Montanello): km. 6+700;

13) « Piane di Potenza » (dalla strada provinciale Madonna del Monte - Sambucheto alla provinciale Becerica-Castelletta presso il ponte di Becerica, attraverso le Piane di Potenza in comune di Macerata e Montelupone): km. 8+600;

14) « Corneto » dalla stazione ferroviaria di Macerata alla strada provinciale Corridoniana) km. 3+500;

15) « Vanni » (dalla provinciale Abbadia di Fistra-Mogliano, in località Selva fino alla provinciale Loro-Macina in località periferia di Mogliano, attraverso Campolargo, Vanni, Moglianello e la Piana): km. 4+700;

16) « Montecassiano-Sambucheto » (dall'incasato di Montecassiano sulla strada statale n. 361 alla strada statale n. 77 in frazione Sambucheto): km. 4+500;

17) « Collattoni » (dal capoluogo di Montecavallo in località Piè del Sasso alla strada provinciale Pievetorina-Colfiorito in località Pintura di Ciglia attraverso ponte di Pantaneto, Collattoni e Selvapiana): km. 10+000;

18) « Dell'Asola » (dalla strada provinciale Potentina al bivio con la provinciale Castelletta-Becerica fino alla strada provinciale delle Vergini in località Madonna del Pianto attraverso il torrente Asola): km. 4+000;

19) « Monte San Martino-Amandola » (dalla strada provinciale Sant'Angelo-Monte San Martino al confine con la provincia di Ascoli per il collegamento alla strada statale n. 78): km. 5+000;

20) Massa Prefoglio » (dalla strada statale n. 77 alla località Acqua Moscia alla provinciale Pievetorina-Colfiorito in località Fiume attraverso la località Massa Prefoglio): km. 9+000;

21) « Molino Vecchio » (dalla provinciale Potentina a Potenza Picena alla provinciale Regina in contrada Marolito): km. 4+125;

22) « Recanati-Montelupone » (dalla strada statale n. 77 a Recanati alla strada provinciale Regina presso Becerica): km. 3+540;

23) « Lambertuccia (dalla Falerense-Ginesina in località Fonte Visatta alla strada statale n. 78 al chilometro 24+400 attraverso la località Lambertuccia): km. 4+500;

24) « Piane del Chienti » (dalla strada statale n. 77 presso la stazione di Pollenza alla strada in gestione Abbadia di Fiastra-Tolentino (bivio presso Merlini): km. 3+600);

25) « Romana » (dalla provinciale Treiese in località Fonte Vannazza alla circonvallazione in località porta Roma): km. 1+400;

26) « Divina Pastora » (dall'abitato di Urbisaglia alla strada comunale in gestione Tolentino-Abbadia di Fiastra attraverso le località Perralunga, colli Vasari e Divina Pastora): km. 4+080;

27) « Crocefisso » (dalla strada provinciale Maceratese presso la strada di San Claudio a Corridonia attraverso la località Crocefisso): km. 4+000;

28) « Montecanepino » (da Potenza Picena alla strada statale n. 16 presso Casalis attraverso le frazioni di Montecanepino e Giardino Buonaccorsi): km. 8+200;

29) « Rambona-San Giuseppe » (dalla provinciale G. Murat a Tolentino, attraverso le frazioni di Acqua Salata, Rambona, Massaccio, San Giuseppe e Maestà): km. 7+450;

30) « Rotelli » (tratto dalla provinciale G. Murat — presso il ponte di Passo Treia — alla strada statale n. 361 Settempedana a Passo Treia): km. 0+150;

31) « Gualdo-Santa Croce di San Ginesio » (ha origine nel centro abitato di Gualdo e termina sulla strada statale n. 78 in località Santa Croce di San Ginesio): km. 6+666;

32) « Bagnolo-Beltrovato » (ha origine sulla provinciale Morrovalle-stazione Morrovalle e termina sulla provinciale Fermana): km. 1+761;

e che per altre sette strade la provincializzazione potrà avvenire contemporaneamente con i tratti in proseguimento nelle Province limitrofe;

Ritenuto che fra le suddette sette strade è compresa la strada denominata « Forcella » (dal confine interprovinciale con Perugia presso Taverne al confine interprovinciale come sopra, alla strada statale n. 209 con braccio verso Volperino, attraverso le località Cesi, Madonna del

Piano, Cornieto-Costa, San Martino, Valtellina, Forcella, Rasenna e Croce, di km. 37+000) il cui tratto ricadente in provincia di Perugia è stato classificato provinciale con decreto ministeriale 31 luglio 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 agosto 1963;

Ritenuto che, a termini dell'art. 5 della citata legge n. 126 la strada suddetta può, pertanto, essere classificata provinciale unitamente alle altre 32;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali in provincia di Macerata le trentatre strade indicate nelle premesse dell'estesa complessiva di km. 214+582.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11008)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova e di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti rispettivamente in data 18 gennaio 1966, n. 157/38336, e 20 febbraio 1967, n. 49/1521, con i quali le Amministrazioni provinciali di Genova ed Alessandria hanno deliberato, ciascuna per la parte di propria competenza, di classificare provinciale la strada comunale: « Molino alto di Ceranesi-Piani di Praglia-Salagiandone-Capanne superiore-Capanne di Marcarolo-Bosio », della estesa complessiva di km. 37,617;

Visto il voto 20 giugno 1967, n. 882, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, commi *a*) e *b*) della legge n. 126;

Ritenuto che, la strada suindicata può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126, ed attribuita alle province di Genova ed Alessandria;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada: « Molino alto di Ceranesi-Piani di Praglia-Salagiandone-Capanne superiore-Capanne di Marcarolo-Bosio » è classificata provinciale ed attribuita alle interessate Amministrazioni provinciali di Genova ed Alessandria per i tratti di rispettiva competenza come segue:

Genova: « Molino alto di Ceranesi-Piani di Praglia-Salagiandone », di km. 11,117;

Alessandria: « Capanne superiore-Capanne di Marcarolo-Bosio », di km. 26,500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11010)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Carpino (Foggia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 28 giugno e 8 luglio 1967 alla Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Carpino (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto — il quale d'altra parte, non ha depositato il bilancio annuale per oltre due anni consecutivi — trovasi nelle condizioni di cui all'art. 2540 del Codice civile;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 e 2544 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Carpino (Foggia), costituita per rogito notaio Giuseppe D'Addetta in data 31 dicembre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Celestino Scarimboli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

(11109)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Novi Ligure (Alessandria).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il Codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice anzidetto;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Novi Ligure (Alessandria) dal 29 settembre 1966 al 28 novembre 1966 e del comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria) dal 14 settembre 1966 al 13 novembre 1966 determinante una prima parte delle limitazioni contemplate dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Visto l'atto notificato in data 12 novembre 1966 dal sig. Pittaluga Giovanni Battista, residente a Milano, via Bolzano n. 22, proprietario del terreno accatastato al foglio n. 28, mappale 184 del comune di Pozzolo Formigaro; atto di opposizione alla mappa anzidetta, al decreto del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 dicembre 1964, col quale sono state determinate, per l'aeroporto di Novi Ligure, le caratteristiche previste dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione e al decreto di rettifica n. 1/66 dell'11 maggio 1966;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 715-*quater* della citata legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Osservato:

1) che il predetto immobile del sig. Pittaluga, pur non essendo ubicato nella zona corrispondente alle direzioni di atterraggio, ricade all'interno dell'area in cui non possono essere costituiti ostacoli, che rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro aeroportuale, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso;

2) che la doglianza del sig. Pittaluga non può trovare accoglimento, ad esso opponendosi il chiaro disposto dell'art. 715 della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che, nel suo penultimo comma, prevede espressamente la limitazione cui è sottoposto l'immobile dell'opponente;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

L'opposizione proposta dal sig. Pittaluga, di cui alle premesse, e rigettata.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti in vicinanza dell'aeroporto di Novi Ligure (Alessandria) è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla stessa mappa.

Il presente decreto sarà notificato al sig. Pittaluga, nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(11244)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1967.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 15 aprile 1966, n. 287, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto fra l'altro la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade:

a) di bonifica « Atella-Monteserico » dalla strada statale n. 391 presso Atella all'abitato di Monteserico, dell'estesa di km. 5+206;

b) di bonifica « Li Cugni » da innesto strada provinciale n. 79 « Marascione-Lamacolma » ad innesto strada statale n. 169 « Spinazzola-Genzano », dell'estesa di km. 8+807;

c) comunale « di Rotale » da innesto strada statale n. 104 all'abitato di Rotale, dell'estesa di km. 2+233;

d) comunale « della Ferriera » da strada statale n. 104 a strada provinciale n. 45 « di Nemoli », della estesa di km. 3+600,

per la lunghezza complessiva di km. 19+846;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 20 giugno 1967, n. 889, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto fra l'altro che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che le strade stesse possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti strade:

a) di bonifica « Atella-Monteserico » dalla strada statale n. 391 presso Atella all'abitato di Monteserico, dell'estesa di km. 5+206;

b) di bonifica « Li Cugni » da innesto strada provinciale n. 79 « Marascione-Lamacolma » ad innesto strada statale n. 169 « Spinazzola-Genzano », dell'estesa di km. 8+807;

c) comunale « di Rotale » da innesto strada statale n. 104 all'abitato di Rotale, dell'estesa di km. 2+233;

d) comunale « della Ferriera » da strada statale n. 104 a strada provinciale n. 45 « di Nemoli » dell'estesa di km. 3+600;

per una lunghezza complessiva di km. 19+846.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11171)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1965, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Ritenuta la necessità di unificare le norme di attuazione per la disciplina dei regolamenti valutari e dei rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La dichiarazione dei crediti di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, deve essere fatta alla Banca d'Italia o ad una delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie entro trenta giorni dalla data della costituzione dei crediti stessi — o dalla data in cui i creditori siano divenuti residenti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge stesso — e deve indicare l'importo e la condizione di esigibilità del credito, nonchè il nome e la residenza o la sede del debitore.

La dichiarazione delle variazioni nei crediti di cui sopra deve essere fatta secondo le modalità determinate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, debbono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero come segue:

a) a fronte di esportazione di merci o prestazione di servizi a non residenti, entro 360 giorni che precedono o seguono l'esportazione delle merci o la prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazione di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti:

se invia posticipata, entro 360 giorni successivi all'importazione delle merci o alla prestazione dei servizi;

se in via anticipata, entro 360 giorni che precedono l'importazione delle merci o la prestazione dei servizi semprechè, per l'importazione delle merci, il pagamento anticipato sia conforme ai normali usi commerciali;

c) nei casi diversi da quelli sopra indicati, secondo le disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

La cauzione o la sostitutiva fideiussione prevista dallo art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 5 per cento del controvalore in lire del pagamento da eseguire in via anticipata a fronte di importazione di merci.

Il limite massimo del valore delle merci da importare, al disotto del quale non è richiesta la cauzione o la sostitutiva fideiussione è fissata in lire 5 milioni.

Art. 4.

Sono autorizzate a rilasciare la fideiussione prevista dall'art. 2 comma secondo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, la Banca d'Italia e le banche autorizzate a fungere da sue agenzie.

Sono altresì autorizzate a rilasciare la predetta fideiussione, tutte le aziende di credito con patrimonio non inferiore a 100 milioni di lire.

Art. 5.

La riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti verso i non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono essere effettuati — qualunque sia la moneta in cui sono espressi — nel modo seguente:

a) nelle valute estere dei conti previsti dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e successive modificazioni, attraverso i conti stessi;

b) in lire, attraverso i « conti esteri » in lire aperti al nome di non residenti sui libri della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie;

c) in lire attraverso i conti in lire aperti al nome di non residenti presso qualsiasi banca italiana, per il regolamento di operazioni concernenti investimenti e disinvestimenti, secondo le disposizioni vigenti;

d) secondo le altre procedure e modalità stabilite di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero.

I « conti esteri » in lire di cui al punto *b*) del precedente comma sono accreditati mediante il ricavo di cessioni delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, mediante prelievi da altri « conti esteri » in lire ovvero per pagamento di debiti da parte di residenti.

I « conti esteri » in lire sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, ovvero per effettuare pagamenti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero.

Art. 6.

Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione fra residenti e non residenti aventi per oggetto titoli azionari e obbligazionari stilati in lire possono essere effettuati alla condizione che i relativi pagamenti abbiano luogo in conformità delle disposizioni emanate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

I titoli azionari e obbligazionari stilati in lire dei quali i non residenti siano divenuti proprietari in dipendenza delle operazioni previste al precedente art. 6 debbono essere immessi in depositi aperti al nome degli aventi diritto presso qualsiasi banca italiana con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 8.

L'immissione in deposito, il prelevamento, l'esportazione e la reimportazione dei titoli di cui al precedente art. 7 devono essere effettuati con l'osservanza delle formalità prescritte dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 9.

Alle persone giuridiche con sede nel territorio della Repubblica è consentito di assumere quote di partecipazione — anche mediante acquisto di titoli azionari — in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che abbiano lo stesso oggetto sociale della persona giuridica che assume la partecipazione alla condizione che l'assunzione e l'acquisto avvenga al fine di stabilire legami economici durevoli.

I residenti possono cedere all'estero le partecipazioni predette.

Il regolamento del prezzo dell'acquisto e della cessione delle partecipazioni deve essere effettuato, per il tramite della Banca d'Italia o dalle aziende autorizzate a fungere da sue agenzie, secondo le disposizioni previste ai comma *a*) e *b*) del precedente art. 5.

I residenti possono cedere, per il tramite delle banche sopra precisate, ad altri residenti, contro lire, le partecipazioni assunte all'estero, purchè nei cessionari sussistano le medesime condizioni dei cedenti per l'assunzione della partecipazione.

Art. 10.

I residenti possono acquistare e vendere per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero, quotati nei listini pubblicati dalle borse valori ufficiali estere.

Il regolamento del prezzo dell'acquisto e della vendita dei titoli deve aver luogo per il tramite delle banche di cui al comma precedente, secondo le disposizioni previste, ai comma *a*) e *b*) del precedente art. 5.

I residenti possono negoziare tra loro contro lire i titoli predetti per il tramite delle banche sopra precisate.

Art. 11.

I residenti, salvo deroghe accordate dal Ministero del commercio con l'estero, hanno l'obbligo di costituire in deposito a custodia al loro nome, presso la Banca d'Italia o presso le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, i titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero di cui siano comunque divenuti proprietari.

Il deposito può essere costituito anche presso banche dell'estero, a nome delle aziende di credito di cui al comma precedente, per conto degli aventi diritto.

Art. 12.

L'esportazione da parte di viaggiatori che si recano all'estero di titoli di credito nonchè di biglietti di Stato e di banca esteri è autorizzata entro i limiti ed alle condizioni seguenti:

a) l'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri nonchè di titoli di credito stilati in valuta estera, da parte di residenti per scopi di turismo, affari, studio e cura, è ammessa fino al limite massimo del controvalore di lire italiane un milione;

b) l'esportazione, da parte di non residenti, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero o stilati in valuta estera, di biglietti di Stato e di banca esteri nonchè di assegni e lettere di credito emessi da banche all'estero sulla Banca d'Italia o su aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie è ammessa entro i limiti della precedente importazione effettuata dai viaggiatori stessi o dell'ammontare legittimamente acquistato in Italia.

Art. 13.

L'importazione, con qualsiasi mezzo effettuata, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero, nonchè di monete metalliche e di biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, è libera.

Art. 14.

Sono abrogati:

decreto ministeriale 25 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1952, n. 278, concernente designazione delle banche autorizzate al rilascio della fideiussione prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126;

decreto ministeriale 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1962, n. 143, concernente misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ad esonero delle operazioni di valore non superiore a 5 milioni di lire.

Art. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 ottobre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(11414)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Ritenuta la necessità di unificare le norme di attuazione dell'obbligo di offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, che debbono essere offerte in cessione all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dell'art. 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono le seguenti:

a) dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola;

b) tutte le altre valute estere.

Le valute estere di conto, nelle quali devono essere regolati i rapporti derivanti dagli accordi interstatali, nonchè le monete metalliche estere aventi corso legale, non debbono essere offerte in cessione all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Le valute estere di cui al punto *a*) del precedente art. 1 sono versate nei conti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e sono quotate presso le Borse valori della Repubblica.

Le valute estere di cui al punto *b*) del precedente art. 1 sono versate alla Banca d'Italia o ad una delle Aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie per la vendita immediata, in conformità delle disposizioni impartite dal cedente all'atto dell'offerta in cessione, su una qualsiasi delle piazze ove esse siano negoziabili contro una qualsiasi delle valute estere indicate al punto *a*) del precedente art. 1 e per l'accreditamento del ricavo in conti soggetti alla disciplina stabilita dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586.

Art. 3.

Il versamento nei conti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, deve essere effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data in cui i residenti abbiano acquistato il possesso delle valute estere o dalla data in cui i possessori delle valute estere siano divenuti residenti ai sensi dello art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Art. 4.

I termini di utilizzazione di cui al primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, modificato con l'articolo unico della legge 4 febbraio 1960, n. 43, sono fissati alla fine del sesto mese di calendario successivo a quello dell'accreditamento delle valute estere nei conti previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge.

Art. 5.

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, possono acquistare e vendere ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale in qualsiasi Stato estero.

Art. 6.

I cambia-valute, le agenzie turistiche, gli alberghi e gli altri enti non bancari che la Banca d'Italia ha facoltà di autorizzare ad operare per suo conto, sono obbligati a tenere un apposito registro per le operazioni relative al commercio dei cambi soggette alla disciplina del Codice civile.

Nel registro saranno indicate, giornalmente e distintamente in ordine cronologico, le operazioni di acquisto e di vendita, la residenza e la nazionalità del venditore e del compratore, la qualità delle valute estere, nonchè la natura e le condizioni delle operazioni stesse.

Art. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi accetterà in cessione, ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, le valute estere indicate alla lettera *a*) del precedente art. 1.

Agli effetti degli investimenti di capitali esteri in Italia, vengono considerate valute estere anche le disponibilità dei « conti esteri » in lire aperti a nome di non residenti sui libri della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie.

Art. 8.

Sono abrogati:

decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, autorizzazione a contrarre mutui all'estero per una durata non superiore a dodici mesi ai sensi del primo comma dello art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dello art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, norme concernenti la cessione delle valute estere allo Stato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 6 giugno 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, concernente istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 2 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1956, n. 199, riguardante modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956, concernente l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazione, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dallo Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

decreto ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, disposizioni integrative al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti ed i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 29 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1958, n. 34, riguardante norme di applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente le cessioni gli acquisti e gli altri atti di disposizione dei titoli di credito di qualsiasi specie;

decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1958, n. 144, nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 5 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1960, n. 207, modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 8 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1961, n. 64, riguardante modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1956, concernente le determinazioni delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazione, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

decreto ministeriale 8 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1963, n. 84, concernente acquisto e vendita di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero;

decreto ministeriale 4 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1965, n. 12, concernente termini per la riscossione dei crediti e per il pagamento di debiti inerenti a merci e servizi;

decreto ministeriale 18 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1965, n. 260, riguardante modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1956, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

decreto ministeriale 14 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1966, n. 295, concernente modificazioni al decreto ministeriale 29 gennaio 1958, relativo alle norme di applicazione dello art. 6 del decreto-legge 1956, n. 476.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 ottobre 1967

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11415)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Norme concernenti l'importazione e l'esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 758;

Visto il decreto ministeriale del 26 ottobre 1967, con norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani, da parte di non residenti che rimpatriano è ammessa fino al limite di lire centomila.

Art. 2.

L'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti è ammessa fino al limite massimo di lire italiane un milione alla condizione che i residenti rinuncino proporzionalmente a beneficiare delle disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, con norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

Art. 3.

L'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti nelle zone di frontiera è disciplinata dalle particolari disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

L'importazione, con qualsiasi mezzo effettuata, di monete metalliche e di biglietti di Stato e di banca italiani è libera.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 ottobre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(11416)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1967.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1967, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio 1967 al 31 dicembre 1967, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1967 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centosettantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 novembre 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1967
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 379

(11625)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nei comuni di Castelnuovo e Spilimberto (Modena)

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1967, fino alla data di apertura della stagione venatoria 1968-69 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, l'esercizio venatorio nel territorio libero della circoscrizione dei comuni di Castelnuovo e Spilimberto.

(11340)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1967, il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11406)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11407)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1967, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11408)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 651.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11409)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Collecroci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Acquaviva Collecroci (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.249.204, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11410)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Bonefro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.250.891, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11411)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1967, il comune di Norma (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.834.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11450)

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Dinami (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.068.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11451)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Casoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.813.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11452)

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.079.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11453)

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Tiggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.372.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11454)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Arnesano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.903.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11455)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Torremaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.071.319, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11456)

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Faeto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.234.216, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11457)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.024.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11458)

Autorizzazione al comune di San Pietro a Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di San Pietro a Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.323.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11459)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di San Calogero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.857.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11460)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Montauro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.507.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11461)

Autorizzazione al comune di Iacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Iacurso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.622.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11462)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.371.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11463)

Autorizzazione all'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, l'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato costituito da buoni del Tesoro 1970 per la somma di L. 5.190.000 (cinquemilionicentonovantamila), disposto dal defunto avv. Arrigo Angelo Bortoli con testamento olografo pubblicato a rogito del notaio dott. Pietro Chiaveri il 26 luglio 1965, repertorio n. 16440.

(11093)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Tutamite A 1 » e « Tutamite BS »

Gli esplosivi da mina denominati « Tutamite A 1 » e « Tutamite BS », fabbricati dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per ricerche geofisiche — con esclusione di impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11094)

Riconoscimento delle micce alla pentrite denominate « Geoflex tipo standard » e « Geoflex 1 tipo forte »

Le micce detonanti denominate « Geoflex tipo standard » e « Geoflex 1 tipo forte » contenenti rispettivamente g. 10,9 e 16 di pentrite per metro lineare, fabbricate dalla Imperial Chemical Industries Limited di Stevenston, sono riconosciute, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritte rispettivamente nella categoria 2ª, gruppo *A* e 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11095)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Ammondite tipo G 2 » e « Ammondite tipo G 3 »

Gli esplosivi da mina denominati « Ammondite tipo G 2 » e « Ammondite tipo G 3 » fabbricati dalla Società italiana esplosivo cheddite nel proprio stabilimento di Aulla (Massa Carrara), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11096)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1967, registro n. 7 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 260, è stato respinto il ricorso straordinario in data 26 ottobre 1966, proposto dall'archivista capo Sacchi dott. Cesare avverso il provvedimento 28 aprile 1966, con il quale l'interessato era stato promosso alla qualifica di archivista capo a decorrere dal 15 aprile 1966.

(11118)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 3944-1.14.6 del 2 ottobre 1967, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare la donazione di manoscritti, libri e mobili appartenuti a Guido Gozzano per un valore complessivo di L. 6.200.000, disposta in suo favore dal sig. Renato Gozzano per la costituzione — presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università — di un « centro di studi e letteratura italiana in Piemonte » intitolato a Guido Gozzano.

(11351)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1967, registro n. 79, foglio n. 333, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Sabatini Aldo in data 25 ottobre 1963, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, la assunzione nel ruolo dei professori di materie letterarie nella scuola media e secondaria di avviamento professionale.

(11350)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Treviso anche per la parte relativa al comprensorio n. 5 (S. Ambrogio da Fiera).

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1967, n. 1038, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Treviso, anche per la parte relativa al comprensorio n. 5 S. Ambrogio da Fiera le cui previsioni erano state stralciate dalla precedente approvazione avvenuta con decreto ministeriale 6 dicembre 1965, n. 904.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11341)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in destra del canale Scaricatore a monte del ponte di Voltabarozzo in comune di Padova.

Con decreto 27 maggio 1967, n. 564, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in destra del canale Scaricatore, a monte del ponte di Voltabarozzo, in comune di Padova, segnato nel catasto del comune di Padova alla sezione G, foglio VII, mappale 161-*b* (mq. 320) e 161-*c* (mq. 260) di complessivi mq. 580 ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 marzo 1966, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11097)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 12395 del 14 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1967, registro n. 19, foglio n. 326, è stato respinto, perchè infondato nel merito, il ricorso straordinario proposto il 13 ottobre 1966 dall'Opera nazionale invalidi di guerra avverso la deliberazione 29 aprile 1966 del presidente dell'I.A.C.P. di L'Aquila con la quale veniva prorogato per dieci mesi il mantenimento in servizio del sig. Ruggero Albani, già assunto alle dipendenze dell'Istituto, con mansioni di usciere-autista, per un periodo di mesi sei, con precedente delibera consiliare del 1° luglio 1965.

(11174)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano delle zone del comune di Corato (Bari)

Con decreto provveditoriale n. 27983 in data 17 ottobre 1967, è stato approvato il programma di fabbricazione ed il piano delle zone del comune di Corato (Bari), adottandosi, altresì, le relative decisioni in merito alle opposizioni prodotte avverso i detti piani.

Il piano stesso ha efficacia per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto suindicato.

(11173)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1967, registro n. 7 A.N.A.S., foglio n. 19, è stato dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal sig. Fioretti Enrico avverso il decreto ministeriale 7 giugno 1961 che approva la graduatoria di merito del concorso a milleduecentocinquanta posti di cantoniere in prova dell'A.N.A.S.

(11013)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale n. 300.10/2597 del 2 ottobre 1967, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai fratelli Licio e Wilfredo Mastrangeli, residenti in Città di Castello (Perugia).

La donazione, costituita da due striscie di terreno della larghezza di metri 7 e di metri 6, correnti, rispettivamente lungo i lati est e nord della già esistente proprietà Opera nazionale per la maternità e l'infanzia in Città di Castello, è sottoposta alle condizioni che l'Opera non costruisca a distanza non inferiore a metri 2,50 dal confine e che costruisca, a sue spese, lungo i suddetti confini est e nord, un muretto di cinta con sovrastante rete metallica.

(11114)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1967, registro n. 34 Finanze, foglio n. 125, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 23 maggio 1966 dal signor Feole Giuseppe, vice ispettore di dogana, avverso il decreto 8 novembre 1965 del Ministro per le finanze, con cui gli venne inflitta la sanzione disciplinare della riduzione di un decimo dello stipendio per la durata di un mese.

(11163)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1967, registro n. 34 Finanze, foglio n. 7, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto in data 25 gennaio 1965 dal 1° archivista delle ipoteche sig. Rajani Nicola, avverso la delibera del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze che respingeva il gravame dallo stesso impiegato interposto contro il provvedimento del Ministro per le finanze in data 6 novembre 1963, n. 37083.

(11249)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 9 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,30	622,02	622,05	622,005	622 —	—	622,02	622,005	622,11	622,08
$ Can.	579,11	578,75	579,20	578,75	578,75	—	578,90	578,75	579,05	579 —
Fr. Sv.	143,96	143,95	143,98	143,955	143,95	—	143,98	143,955	143,97	143,95
Kr. D.	89,63	89,63	89,56	89,60	89,65	—	89,63	89,60	89,63	89,62
Kr. N.	87 —	86,98	86,98	86,95	87,10	—	86,945	86,95	86,98	86,98
Kr. Sv.	120,27	120,21	120,25	120,21	120,25	—	120,20	120,21	120,24	120,25
Fol.	173,09	173,03	173,05	173,02	173 —	—	173,045	173,02	173,05	173,04
Fr. B.	12,54	12,534	12,5375	12,5345	12,5375	—	12,535	12,5345	12,53	12,535
Franco francese	127 —	126,93	126,98	126,915	126,97	—	126,92	126,915	126,96	126,94
Lst.	1731,65	1730,85	1730,80	1730,65	1730,50	—	1730,90	1730,65	1731,25	1731 —
Dm. occ.	155,94	155,98	155,98	155,96	155,90	—	155,93	155,96	155,96	155,98
Scell. Austr.	24,06	24,04	24,0450	24,0475	24 —	—	24,0475	24,0475	24,07	24,045
Escudo Port.	21,59	21,59	21,59	21,60	21,60	—	21,597	21,60	21,60	21,60
Peseta Sp.	10,38	10,38	10,3850	10,38	10,40	—	10,375	10,38	10,38	10,38

Media dei titoli del 9 novembre 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,50
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,012
1 Dollaro canadese	578,825
1 Franco svizzero	143,967
1 Corona danese	89,615
1 Corona norvegese	86,947
1 Corona svedese	120,205
1 Fiorino olandese	173,032
1 Franco belga	12,535
1 Franco francese	126,917
1 Lira sterlina	1730,775
1 Marco germanico	155,945
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo Port.	21,598
1 Peseta Sp.	10,377

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 17 ottobre 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), in amministrazione straordinaria, il sig. rag. Eugenio Rabaiotti è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(11552)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Novilara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pesaro (frazione Novilara), da parte della Banca popolare pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pesaro, ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Pesaro (frazione Novilara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 5 e 6 agosto 1967 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca popolare pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pesaro, e della Cassa rurale ed artigiana di Novilara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede legale in Pesaro (frazione Novilara);

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dei creditori della predetta Cassa rurale ed artigiana di Novilara, di autorizzare l'incorporazione della stessa da parte della citata Banca popolare pesarese;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Novilara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede legale in Pesaro (frazione Novilara), da parte della Banca popolare pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pesaro.

2. — La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Pesaro (frazione Novilara).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(11553)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a tredici posti di aiutante aggiunto nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1967, registro n. 2, foglio n. 131, con il quale è stato indetto un concorso per esame a tredici posti di aiutante aggiunto (ex coeff. 157), nel ruolo del personale di sorveglianza — carriera esecutiva — dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena;
Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494;
Ritenuta l'opportunità di nominare i due tecnici di cui all'art. 8 della legge n. 1494 precitata;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di aiutante aggiunto nel ruolo del personale di sorveglianza — carriera esecutiva — dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1966, è costituita come appresso:

Presidente:
Radaelli dott. Uberto, consigliere di Corte d'appello, direttore dell'Ufficio IV della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e pena.

Presidente supplente:
Colantuoni dott. Gaetano, ispettore generale negli Istituti di prevenzione e pena.

Membri effettivi:
Soldano dott. Luigi, ispettore generale negli Istituti di prevenzione e pena;
Valenti dott. Luigi, ispettore generale negli Istituti di prevenzione e pena;
Parzio dott. Antonio, direttore capo negli Istituti di prevenzione e pena;
Rossi dott. Claudio, direttore superiore negli Istituti di prevenzione e pena.

Membro supplente:
Alassio dott. Italo, direttore superiore negli Istituti di prevenzione e pena;

Segretario:
Strabbioli dott. Barnaba, direttore superiore negli Istituti di prevenzione e pena;

Segretario supplente:
Mangano dott. Stefano, direttore superiore negli Istituti di prevenzione e pena.

Tecnici di cui all'art. 8 *della legge* 10 *ottobre* 1962, *n.* 1964:
Eustacchi dott. Adelelmo, gia direttore capo sanitario presso gli Istituti di prevenzione e pena;
Breda dott. Renato, vice dirigente di servizio sociale addetto alla Scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni.

La spesa presunta per i lavori che la Commissione esaminatrice effettuerà entro il 31 dicembre 1967 ammonta a lire 360.000 (trecentosessantamila) e graverà sul capitolo 1051 art. 5 per l'esercizio finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1967
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n.* 360

(11355)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di educatore aggiunto nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1967, registro n. 2, foglio n. 132, col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di educatore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale di rieducazione, carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1967, registro n. 21, foglio n. 383, con il quale i quattro posti messi a concorso sono elevati a sette;
Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494;
Ritenuta l'opportunità di nominare i due tecnici di cui all'articolo 8 della legge n. 1494 precitata;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli a sette posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione, carriera di concetto, dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreti ministeriali 4 agosto 1966 e 9 giugno 1967 è costituita come appresso:

Presidente:
Radaelli dott. Uberto, consigliere di Corte d'appello, direttore dell'Ufficio IV della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Presidente supplente:
Buonamano dott. Marcello, ispettore generale negli Istituti di prevenzione e di pena.

Membri effettivi:
Soldano dott. Luigi, ispettore generale negli Istituti di prevenzione e di pena;
Valenti dott. Luigi, ispettore generale negli Istituti di prevenzione e di pena;
Giugni prof. Guido, libero docente di pedagogia presso l'Università di Perugia;
Trevi prof. Mario, insegnante di filosofia e storia, comandato presso il Centro didattico nazionale rapporto scuola-famiglia.

Membri supplenti:
Porzio dott. Antonio, direttore capo negli Istituti di prevenzione e di pena;
Micardi prof. Benvenuto, insegnante di pedagogia presso il Liceo « Tasso » di Roma.

Segretario:
Strabbioli dott. Barnaba, direttore superiore negli Istituti di prevenzione e di pena.

Segretario supplente:
Mangano dott. Stefano, direttore superiore negli Istituti di prevenzione e pena.

Tecnici di cui all'art. 8 *della legge* 10 *ottobre* 1962, *n.* 1494:
Eustacchi dott. Adelelmo, già direttore capo sanitario presso gli Istituti di prevenzione e di pena;
Breda dott. Renato, vice dirigente di servizio sociale addetto alla Scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni.

La spesa presunta per i lavori che la Commissione esaminatrice effettuerà entro il 31 dicembre 1967 ammonta a L. 450.000 (quattrocentocinquantamila) e graverà sul capitolo 1051, art. 5, per l'esercizio finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1967
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n.* 359

(11356)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4060 del 16 agosto 1966, col quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cagliari, dell'Ordine dei medici della provincia di Cagliari e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità

Componenti:

Sani prof. Guelfo, direttore della clinica ostetrica della Università di Cagliari;

Bonfiglio dott Biagio, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Bullitta dott. Nicola, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ragazzo dott. Paolo, specialista in ostetricia;

Alpi Cleofe, ostetrica condotta di Selargius.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Guglielmo Crescenzo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Cagliari non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Cagliari, addì 10 ottobre 1967

Il medico provinciale: PINTUS

(11026)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Pisa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 653 del 6 marzo 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario comunale capo del comune di Pisa, vacante al 30 novembre 1966;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 63 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Pisa nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei veterinari di Pisa e del Comune capoluogo medesimo;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso menzionato in premessa è costituita nel modo che segue:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale del Ministero della sanità;

Componenti:

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Martucci dott. Filippo, direttore di sezione della prefettura di Pisa;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'Istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'Istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Marringhi dott. Ottavio, veterinario comunale capo del comune di Livorno.

Segretario:

Sanfilippo dott. Luigi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione, che avrà sede in Pisa, inizierà le prove di esame non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Pisa.

Pisa, addì 19 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(11032)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.